

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

Piero Messini D'Agostini	- Presidente	Sent. n. sez. 940/2026
Marco Maria Alma		CC - 08/04/2026
Mariapaola Borio		R.G.N. 5681/2026
Sandra Recchione		
Alessandro Leopizzi	- Relatore	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto nell'interesse di

avverso l'ordinanza del 15/12/2025 del Tribunale di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Leopizzi;

lette le richieste del Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, avv. , che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro operati d'urgenza dalla polizia giudiziaria, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce in data 19 agosto 2025, nei confronti di in relazione al reato di cui all'art. 633-*bis* cod. pen.



2. Ricorre per cassazione [REDACTED] a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione degli artt. 125, comma 3, 178, lett. c), 253, comma 1, e 355, comma 2, cod. proc. pen.

La convalida del sequestro dell'impianto di amplificazione, che non descrive la condotta ipotizzata e rinvia al modulo prestampato utilizzato dagli operanti per la redazione del verbale, dovrebbe ritenersi nulla per l'assenza di motivazione in ordine al *fumus commissi delicti*, al rapporto di pertinenzialità e alle specifiche finalità probatorie.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.

2. Il Tribunale ha fondato il proprio rigetto sulla base della mancanza di necessità dei gravi indizi di colpevolezza per l'adozione del sequestro probatorio e della possibilità per il pubblico ministero di richiamare, «ai fini dell'individuazione del fatto per cui si procede e delle ragioni del sequestro», gli atti della polizia giudiziaria, «purché siano adeguatamente esplicitate le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità».

Leggendo in sinossi il verbale e il decreto, apparirebbero chiaramente le circostanze di tempo e di luogo («*partecipazione a rave party non autorizzato*») e «la ragione del vincolo probatorio, correlata alla necessità di accertare «*caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro*»».

3. Questo apparato motivazionale è corretto solo per quanto attiene al *fumus* e al nesso di pertinenzialità, ma risulta contraddittorio rispetto alle proprie premesse fattuali per quel che concerne la finalità accertativa sottesa al mantenimento del vincolo.

3.1. È certamente legittima la motivazione *per relationem*, quando – come nel caso di specie – il provvedimento giudiziale faccia riferimento ad un altro legittimo atto del procedimento (allegato o trascritto, ovvero, comunque, conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile), dal contenuto congruo rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e coerente rispetto alla decisione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01; Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01).



In particolare, per quel che attiene al sequestro probatorio di iniziativa della polizia giudiziaria, il decreto di convalida motivato *per relationem* postula che la valutazione critica che il pubblico ministero è tenuto ad effettuare in riferimento agli atti richiamati sia tanto più pregnante quanto più "indiretto" è il collegamento tra il reato e la *res* e quanto maggiori risultino il livello di progressione investigativa e il grado di compressione dei diritti costituzionali coinvolti (Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591-01).

3.2. Dall'*unicum* argomentativo "verbale di sequestro/decreto di convalida" e tenuto conto della provvisoria imputazione (il cui fatto tipico consiste nella organizzazione o promozione dell'invasione arbitraria di immobili altrui, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento), si ricava agevolmente l'*iter* cognitivo e valutativo seguito dal magistrato inquirente in merito alla relazione tra la cosa sequestrata e il delitto ipotizzato (seppure né il Pubblico Ministero, né il Tribunale hanno qualificato i beni in sequestro come corpo del reato).

Invero, nel caso di *res* che presentano una relazione di immediatezza pressoché "intuitiva" o "immediata" con il reato per cui si procede, il *quantum* di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto anche mediante l'utilizzo di formule più generali (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025, Mataj, non mass.; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591-01; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614-01; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949-01; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205-01).

3.3. Tuttavia, il decreto di sequestro probatorio e il decreto di convalida, anche qualora abbiano ad oggetto cose costituenti corpo di reato, devono contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226711-01; Sez. 4, n. 25012 del 24/06/2025, Lanza, non mass.; Sez. 2, n. 46130 del 04/10/2023, Santandrea Rv. 285348-01. Era stato, altresì, puntualizzato da Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, che un rafforzamento di tale obbligo di motivazione deriva dall'entrata in vigore della l. 16 aprile 2015, n. 47, di modo che il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento).

Nel caso di specie, la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale non è stata affatto esplicitata.

Posto che il semplice fatto della disponibilità delle casse e del generatore in capo all'indagato era già compiutamente comprovato sulla base dei soli



accertamenti della polizia giudiziaria (eventualmente accompagnati da documentazione fotografica), il semplice, tautologico accenno alla necessità di verificare «caratteristiche, provenienza e titolo di detenzione di quanto in sequestro» non soddisfa minimamente gli *standard* motivazionali imposti dal sistema processuale (*a fortiori*, dato che la fattispecie legale punisce gli assembramenti concretamente pericolosi per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica, prescindendo completamente dai livelli sonori o da altre peculiarità dell'amplificazione musicale).

Le citate Sez. U, Botticelli, con riferimento al sequestro probatorio, hanno ribadito l'ineludibile necessità di un'interpretazione dell'art. 253 cod. proc. pen. che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, quale unica soluzione compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, tra cui il diritto alla «protezione della proprietà» riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. anche Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servizi SaN. Ve TIC. A. S. contro Bulgaria).

4. Dal momento che la presente vicenda procedimentale non ha per oggetto un sequestro preventivo, impeditivo o finalizzato alla confisca, neppure viene in rilievo, in questa sede, la confisca obbligatoria «delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», prevista dall'art. 633-*bis*, secondo comma, cod. pen.

Infatti, il divieto di restituzione di cui al combinato disposto degli artt. 257, comma 1, e 324, comma 7, cod. proc. pen. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690-02).

5. È opportuno precisare, infine, come la mancanza di motivazione in tema di rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti, non integrata dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, comporti la nullità genetica del provvedimento, non sanabile in sede di riesame (Sez. 2, n. 34791 del 10/10/2025, Huang, non mass.; Sez. 6, n. 33849 del 01/10/2025, F., Rv. 288716-01; Sez. 2, n. 4798 del



15/01/2024, Barbuto, non mass.; Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200-01; Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019, Bufano, Rv. 277061-01).

6. In conclusione, devono essere annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce in data 19 agosto 2025.

La caducazione del vincolo ablativo impone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e il decreto di convalida del sequestro.

Dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso l'8 aprile 2026.

Il Consigliere estensore

Alessandro Leopizzi

Il Presidente

Piero Messini D'Agostini

